

CONDIZIONI GENERALI DI PROGETTAZIONE DI **INTEA ENGINEERING TECNOLOGIE ELETTRONICHE APPLICATE S.R.L.**

1. Natura, validità ed efficacia delle condizioni generali.

1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità che regolano i singoli contratti di progettazione stipulati tra il **Committente** e **INTEA ENGINEERING TECNOLOGIE ELETTRONICHE APPLICATE S.R.L.**, partita iva 12187650150, con sede legale ed operativa in – 25057 – Sale Marasino (BS), via Chiusure n. 20 (in seguito INTEA).

Tutti i contratti di progettazione stipulati tra il Committente e INTEA sono regolati dalle presenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di progettazione dei prodotti.

1.2 Il Committente non può invocare, né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle presenti condizioni generali. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto nella "Richiesta di Progettazione" e/o nella "Conferma Offerta di progettazione", inviate dal Committente, o comunque indicate su suoi opuscoli, cataloghi, siti internet, pubblicazioni, disegni o fatture o quant'altro.

Eventuali condizioni particolari e/o deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali di progettazione devono essere specificatamente autorizzate per iscritto da INTEA.

Si considera pertanto come non valida qualsiasi clausola apposta dal Committente sulla "Richiesta di Progettazione" in contrasto con quanto indicato o riferito nelle presenti condizioni generali.

1.3 Le presenti condizioni generali sono valide a tempo indeterminato e si intendono in ogni caso conosciute dal Committente in virtù della firma e/o della conclusione del contratto di progettazione dei prodotti.

1.4 Eventuali accordi, verbali, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di INTEA avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente alla pubblicazione sul sito delle presenti condizioni non saranno vincolanti per INTEA se non confermati da quest'ultima in forma scritta.

2. Modalità d'ordine.

2.1 Fase preparatoria del Progetto (eventuale).

Il Committente, all'atto in cui intende affidare a INTEA la realizzazione di un Progetto, è tenuto ad inviare per iscritto a quest'ultima, anche via e-mail, un documento denominato "Richiesta di Progettazione", recante almeno le seguenti prescrizioni in suo possesso:

- l'idea progettuale da realizzare;
- la descrizione delle prestazioni richieste (limiti di tensione, range di temperatura, protezioni e sicurezze in genere...);
- dettagli dell'Hardware, Software e Firmware;
- i disegni;
- i componenti vincolati (marca, modelli di microcontrollori, di relè o di ogni altro componente in generale...);
- i dati CAD;
- normative in materia di sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e altro a cui il Progetto deve rispondere;
- ogni altro elemento, documento e/o notizia utile alla realizzazione del Progetto.

2.2 INTEA, ricevuta la "Richiesta di Progettazione", esamina il materiale fornito dal Committente e, con la partecipazione ed il contributo costante del Committente, nonché sulla base della documentazione da quest'ultimo trasmessa, redige un documento denominato "Documento di Sintesi delle Specifiche Funzionali di Progetto" contenente in forma sintetica e schematica una bozza, non definitiva, dell'architettura del Progetto che invia al Committente unitamente all'"Offerta di progettazione" contenente una stima dei costi e dei tempi di realizzazione del Progetto che dovranno essere successivamente confermati in sede di stesura definitiva del Progetto con l'emissione del documento "Specifiche Funzionali".

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della "Offerta di progettazione" di cui sopra, deve confermare la medesima mediante l'invio a INTEA, anche via e-mail, di un documento denominato "Conferma Offerta di progettazione", in mancanza, il contratto non sarà perfezionato e nessun vincolo e/o obbligo sorgerà in capo alle parti.

Con la ricezione da parte di INTEA della "Conferma Offerta di progettazione" del Committente il contratto di progettazione si è perfezionato ed è divenuto valido e vincolante per le Parti.

INTEA, ricevuta la "Conferma Offerta di progettazione" dal Committente procede ad elaborare, sviluppare e redigere la "Specifica Funzionale" contenente tutte le informazioni, le notizie e ogni altro elemento relativo al Progetto compreso, a seconda del caso, le specifiche funzionali del prodotto da realizzare, l'architettura dati, l'architettura software, i materiali impiegati, le attività procedurali, le tempistiche, i processi esecutivi e le attività di collaudo nonché a predisporre una "Scheda di rideterminazione dei costi e dei tempi di realizzazione del Progetto", qualora siano intervenute modifiche/revisioni al Progetto che possono aver comportato una variazione in aumento e/o in diminuzione dei costi rispetto a quelli preventivati nell'"Offerta di progettazione" iniziale.

Una volta elaborato il documento "Specifica Funzionale", INTEA lo sottopone per l'approvazione al Committente.

2.2 Fase di sviluppo del Progetto.

In mancanza della "Fase preparatoria del Progetto" di cui al punto 2.1 che precede, INTEA ricevuta la "Richiesta di Progettazione" da parte del Committente contenente anche la "Specifica Funzionale", trasmette a quest'ultimo, prima di dare inizio al Progetto, una "Offerta di progettazione" contenente una stima dei costi e dei tempi di realizzazione del Progetto.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della "Offerta di progettazione" di cui sopra, deve confermare la medesima mediante l'invio a INTEA, anche via e-mail, di un documento denominato "Conferma Offerta di progettazione", in mancanza, il contratto non sarà perfezionato e nessun vincolo e/o obbligo sorgerà in capo alle parti.

Con la ricezione da parte di INTEA della "Conferma Offerta di progettazione" del Committente il contratto di progettazione si è perfezionato ed è divenuto valido e vincolante per le Parti.

3. Modifiche ed integrazioni al Progetto.

3.1 La "Specifica Funzionale" approvata e/o inviata dal Committente, può essere oggetto di modifiche e variazioni a seguito di esplicita richiesta da parte del Committente stesso.

Qualora le eventuali modifiche e/o variazioni richieste dal Committente dovessero incidere sui tempi e sui costi del Progetto, INTEA, prima di procedere alle modifiche, invierà al Committente una scheda riepilogativa dei tempi e dei costi aggiuntivi, che dovranno essere specificamente approvati dal Committente in mancanza le modifiche non verranno eseguite.

3.2 INTEA non risponde di eventuali ritardi nello sviluppo del Progetto dovuti alla mancata comunicazione da parte del Committente delle informazioni e/o dei documenti richiesti.

4. Procedure di Collaudo.

4.1 INTEA, terminata la progettazione, trasmette al Committente un prototipo e/o una preserie dei prodotti realizzati conformemente alla "Specifica Funzionale" per le operazioni di verifica e omologazione.

4.2 E' esclusiva competenza e responsabilità del Committente provvedere a tutte le prove di verifica e di omologazione, atte a verificare con propri esperti la adeguatezza e la corrispondenza della "Specifica Funzionale" all'uso cui il prodotto è destinato, nonché la rispondenza dello stesso Progetto realizzato alla "Specifica Funzionale", alle normative di legge e alle prescrizioni capitolari. Tutti i costi di tale attività sono a carico del Committente e nessuna responsabilità può essere attribuita a INTEA qualora eventuali difetti siano riscontrati in tale fase.

5. Proprietà Intellettuale ed Industriale.

Il Committente ha il compito e la responsabilità di verificare che il Prodotto commissionato a INTEA per la progettazione e/o la produzione non sia coperto da brevetto e/o da altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi. Il FORNITORE deve svolgere tale verifica a proprie spese prima di affidare l'incarico a INTEA.

INTEA non potrà essere ritenuta in ogni caso responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi sui prodotti progettati e/o prodotti per conto del Committente il quale risponderà in proprio di tali violazioni impegnandosi a manlevare e tenere indenne INTEA da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi avente ad oggetto la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi.

6. Limitazione di responsabilità - risarcimento massimo – patto di manleva.

6.1 In espressa deroga a quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni generali di progettazione ovvero diversamente disposto da leggi, usi o quant'altro ovunque previsto, l'ammontare del risarcimento massimo dovuto da INTEA per i danni causati al Committente dalla progettazione e/o dalla fornitura di prodotti difettosi e/o non conformi, così come per i danni a qualsiasi titolo o ragione derivanti dagli obblighi nascenti in capo a INTEA per ogni singolo rapporto di progettazione e/o fornitura dei prodotti instaurato con il Committente (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni speciali, diretti, e indiretti, prevedibili, incidentali, occasionali o punitivi anche di terzi inclusa la perdita di utili o entrate o costo del capitale anche di terzi, commerciali ed economici, nonché spese legali, addebiti e/o penali anche di terzi, risarcimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale, difformità nella quantità e/o nella qualità dei Prodotti, mancata e/o ritardata consegna, difettosità anche diffusa prima, durante e dopo il montaggio sia presso lo stabilimento del Committente cliente che sul campo, vizi anche epidemici dei Prodotti, fermo linea, spese di montaggio, smontaggio, trasporto, materiale, pretese di terzi per lesioni personali, malattie, morte richieste sulla base di danni subiti da difettosità del Prodotto e qualsiasi altro risarcimento a qualsiasi titolo richiesto ed in ogni caso riconducibile al rapporto di progettazione e/o fornitura dei Prodotti instaurato tra le Parti) non potrà mai eccedere l'importo totale netto del fatturato del singolo ordine e/o del singolo richiamo d'ordine programmato in cui è inserito il prodotto che ha causato il danno.

6.2 Il Committente accetta la limitazione di responsabilità e di risarcimento massimo prevista al punto 6.1 delle presenti condizioni generali di progettazione in favore di INTEA e dichiara di rinunciare in via definitiva ed irrevocabile a qualsiasi pretesa, diritto ed azione contro INTEA per somme di valore superiore al massimale ivi previsto. Il Committente si impegna e si obbliga ad indennizzare, tenere indenne e/o manlevare INTEA per somme superiori al limite di risarcimento di cui al punto 6.1 delle presenti condizioni generali di progetto, che sarà chiamata a risarcire per i danni da progettazione e/o fornitura dei Prodotti da e/o a chiunque (clienti del Committente, terze parti, ecc...). L'importo massimo garantito nel presente patto di manleva dal Committente in favore di INTEA non potrà in ogni caso superare il limite di euro 50 (cinquanta) milioni.

7. Divieto di Distrazione di Personale.

Il Committente si impegna e si obbliga inderogabilmente verso INTEA sia durante che per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura dei rapporti commerciali intercorrenti tra le Parti, ad astenersi dal prospettare, in via diretta o indiretta, qualsiasi opportunità di lavoro a dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti anche esterni (costituiti sia in forma individuale che societaria) di INTEA, anche se non direttamente coinvolti nella esecuzione del presente contratto.

La violazione al suddetto divieto comporterà l'obbligo per il Committente di risarcire INTEA per tutti i danni subiti.

8. Risoluzione delle controversie e foro competente.

8.1 L'Organo giudiziario competente a conoscere delle controversie relative all'esistenza, all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità, all'inadempimento o alla risoluzione delle presenti condizioni generali di progettazione è esclusivamente quello italiano.

10.2 INTEA e il Committente stabiliscono che ogni controversia nascente da o collegata alle presenti condizioni generali di progettazione, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità, all'inadempimento o alla risoluzione delle stesse, dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia (BS-Italia).

9. Legge applicabile.

Le presenti condizioni generali di progettazione sono disciplinate e devono essere interpretate esclusivamente dalla legge italiana.

E' esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna, così come quella di qualsiasi altra Convenzione internazionale, essendo la regolamentazione delle presenti condizioni generali di progettazione e tutte le controversie ad esse riferite demandata esclusivamente all'applicazione della legge italiana.

10. Clausola risolutiva espressa.

INTEA ha la facoltà di risolvere il contratto di progettazione e di annullare tutti gli ordini in essere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Committente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, oltre nei casi previsti e consentiti dalla legge e in caso di violazione e/o inadempimento da parte del Committente alle presenti condizioni generali di progettazione, anche nel caso in cui il Committente sia messo in liquidazione, in stato di insolvenza, sottoposizione a procedura concorsuale, sottoposizione dei beni a sequestro o ad esecuzione forzata e in genere qualsiasi evento che faccia ragionevolmente ritenere che il Committente sia incapace di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di progettazione.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento europeo 679/2016, nella misura in cui queste normative trovassero applicazione, INTEA e il Committente si impegnano - sulla base di un legittimo interesse - a trattare le informazioni personali delle quali hanno la disponibilità (incluse quelle dei rispettivi dipendenti, collaboratori e consulenti afferenti le attività lavorative, e dunque, a titolo di esempio: recapiti aziendali, funzione aziendale di appartenenza, sede di appartenenza) per sole finalità di adempimento a obblighi contrattuali e norme di legge, atteso che questi trattamenti non richiedono la prestazione del consenso.

Ciascuna parte assume, in proprio, l'obbligo di informare i propri dipendenti dei trattamenti necessari ai fini dell'adempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione di questo contratto.

I dati saranno trattati manualmente e con mezzi elettronici, senza essere diffusi, né comunicati a chicchessia, tranne che ad autorità pubbliche che ne facessero richiesta in forza di un provvedimento motivato e, per finalità di esercizio del diritto, incluso quello di difesa, a periti, consulenti e avvocati.

I dati personali saranno conservati per la durata prevista dalla prescrizione civilistica dell'azione aquiliana ex art. 2043 - 2051 del Codice civile, dopo di che saranno distrutti.

Agli interessati spettano i diritti di cui agli artt. 12, 13 da 15 a 22 Reg. CE 679/2016, che potranno esercitare, anche tramite delegato, scrivendo al titolare del trattamento presso le sedi legali delle società coinvolte così come risultanti dal Registro delle imprese e/o da registri pubblici contenenti i recapiti della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. CE 679/2016 l'interessato ha la facoltà di rivolgersi all'autorità nazionale di protezione dei dati competente, per l'esercizio dei propri diritti.

Per garantire una effettiva possibilità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli 12 comma II, da 15 a 22 Reg. CE 679/2016, INTEA e il Committente si impegnano a cooperare senza ritardo per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui alla normativa richiamata.

12. Clausole finali.

12.1 Il testo originale delle presenti condizioni generali di progettazione è redatto solo in lingua italiana ed è l'unico facente fede vincolante tra le parti.

12.2 Fermo quanto precisato al punto 12.1 che precede, il testo originale in lingua italiana delle presenti condizioni generali può essere altresì tradotto da INTEA in altre lingue straniere e ciò al solo fine di agevolare fra i suoi clienti la diffusione delle disposizioni ivi contenute e senza che ciò possa in alcun modo far venir meno la esclusiva validità tra le parti del testo redatto in lingua italiana.

12.3 Le presenti condizioni generali abrogano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali di progettazione presenti sul portale INTEA, o in documenti aziendali o in corrispondenza scritta o verbale, intercorrenti tra INTEA e il Committente.

12.4 Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali o nelle conferme d'ordine sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta.

12.5 Il mancato esercizio di una qualche pattuizione, diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di far valere successivamente tali previsioni, diritti o facoltà, o qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito dalle presenti condizioni generali.

12.6 Tutte le informazioni relative all'altra parte, alle modalità di svolgimento dell'attività, ai prodotti e in genere a qualunque informazione conosciuta a causa o in occasione del rapporto costituito, ha carattere riservato e confidenziale e conseguentemente non potranno essere divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate per finalità estranee al corretto svolgimento del rapporto stesso.

12.7 Tutti i diritti di licenza per la produzione, la commercializzazione, la vendita e l'uso dei Progetti realizzati e/o dei prodotti forniti al Committente, nonché di quanto in qualunque modo, in esecuzione del rapporto di progettazione, dovesse essere scoperto, inventato e progettato, è e sarà di esclusiva proprietà di INTEA.